

COMUNE DI FONTAINEMORE

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Loc. Capoluogo, n. 83- 11020 Fontainemore (AO)

tel. n. 0125.832121 – fax n. 0125.832166

e-mail: info@comune.fontainemore.ao.it

CAPITOLATO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO AVVENTURA E DEL CAMPO DA TENNIS NEL COMUNE DI FONTAINEMORE PER LA DURATA DI ANNI 3.

ART 1. PREMESSA

Il Comune di Fontainemore, d'ora in avanti denominato Comune con sede legale in Loc. Capoluogo, 83 - 11020 Fontainemore (AO) intende, attraverso questa gara, affidare la concessione della gestione dello spazio naturalistico sportivo attrezzato denominato "Parco Avventura", nonché del campo da tennis adiacente, di proprietà dell'Ente, ubicati in località Capoluogo, ad un soggetto esterno all'Ente, denominato d'ora in avanti Concessionario.

Gli impianti sono destinati a utenti di diverse fasce di età, nonché a persone diversamente abili, per favorire la pratica di attività ludiche, ricreative, sociali ed educative per la cittadinanza, per gli alunni delle Scuole, per gli utenti in genere.

Il complesso delle informazioni inserite nel presente Capitolato di gara, rappresentano la base minima che il concorrente deve mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale, lasciando agli stessi offerenti la possibilità di proporre servizi ulteriori, senza oneri aggiuntivi e responsabilità per l'Ente proprietario, che abbiano lo scopo di arricchire le prestazioni sulle quali si baserà la gestione del Parco Avventura.

ART 2. OGGETTO DELLA GARA

Oggetto della gara è la concessione in gestione e uso dell'area e della struttura denominata "Parco Avventura" nonché del campo da tennis ubicati in loc. Capoluogo a Fontainemore. Lo spazio naturalistico sportivo attrezzato denominato Parco Avventura, è ubicato sui mappali siti al N.C.T al foglio 22 mappali: 203, 204, 205, 422, 507, 510, 353, 208, 424, 423, 425, 211, 316, 212, 213, 214 e al foglio 31 mappali: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 211, 708 e risulta costituito da:

- un percorso baby giallo composto da 6 cassette su alberi ad altezza 1 m presso l'area verde reception
- un percorso verde composto da 6 piattaforme / attività ad altezza 2 m
- un percorso verde plus composto da 6 piattaforme / attività ad altezza 4/5 m
- un percorso blu composto da 12 piattaforme / attività ad altezza 5/6 m
- un percorso rosso composto da 6 piattaforme / attività ad altezza oltre 8 m
- una grande teleferica di andata di lunghezza 180 m
- una teleferica di ritorno di lunghezza 70 m
- una teleferica per persone normodotate e diversamente abili.

Il campo da tennis è costituito dal campo da tennis, nonché dai servizi igienici ad esso annessi.

Le relative planimetrie sono depositate presso l'ufficio tecnico comunale.

Gli impianti vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e sono di piena ed esclusiva disponibilità del Comune di Fontainemore.

All'inizio del contratto sarà redatto un apposito verbale, in contraddittorio tra il Concessionario e il Comune, in cui si darà atto dello stato dei beni e delle attrezzature da riconsegnare all'Ente nel medesimo stato.

ART. 3 INDICAZIONI E REQUISITI DELLA CONCESSIONE
ART.3.1. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO DURANTE LA
GESTIONE

Il concessionario dovrà:

- garantire la gestione del Parco Avventura secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo del Parco Avventura e delle sue attrezzature;
- dovrà effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e mantenimento funzionale degli impianti, attrezzature e strutture oggetto della concessione ed il loro costante controllo;
- dovrà provvedere al taglio dell'erba e alla pulizia delle aree di cui alla gestione dello spazio naturalistico sportivo attrezzato denominato parco avventura come meglio evidenziate nella planimetria depositata presso l'ufficio tecnico comunale (3-5 tagli a stagione).
- Dovrà provvedere, durante il periodo di apertura del parco alla pulizia e disinfezione dei bagni a disposizione del pubblico, sia di quelli ubicati presso il campo da tennis che di quelli posti nell'area verde nella zona di arrivo delle teleferiche, e per l'espletamento del servizio verrà corrisposto un compenso annuo di €. 2.000,00 oltre iva; in caso di mancato espletamento del servizio lo stesso verrà affidato a terzi e il relativo importo addebitato al concessionario.
- dovrà provvedere alla gestione del campo da tennis;
- dovrà rispettare con diligenza il documento UNI EN 15567-2:2008 aggiornato con il documento UNI EN 15567-2:2015 "Percorsi acrobatici parte 2" Requisiti di gestione in cui si esprime in modo inequivocabile la norma specifica, i requisiti di gestione dei percorsi acrobatici in grado di assicurare un livello appropriato di sicurezza quando utilizzati per l'allenamento, l'insegnamento e la terapia e le norme europee.

In particolare il Concessionario si impegna a:

- a) provvedere, a propria cura e spese, alla sottoscrizione degli eventuali contratti di energia elettrica e quant'altro necessario ad una corretta gestione, nonché al pagamento degli oneri relativi ai consumi;
- b) effettuare gli interventi di mantenimento funzionale degli impianti, attrezzature e strutture oggetto della concessione, la gestione dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario, con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa, con personale e/o addetti nel rispetto delle norme sul collocamento;
- c) sostenere le spese per la manutenzione delle attrezzature e ricambio prodotti e/o attrezzature ritenuti di consumo o, per il loro frequente uso con particolari sollecitazioni, soggetti a ricambi. In particolare si rende necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia, procedere al fine di mantenere il necessario grado di sicurezza dell'intera struttura ad un controllo periodico, con tecnica V.T.A. - Visual Tree Assessment - delle piante alle quali risultano fissati cavi e pedane dei singoli percorsi in sospensione, da effettuarsi da parte di professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali;
- d) dotarsi delle adeguate attrezzature quali imbraghi, caschi, longhe, carrucole, moschettoni e quant'altro necessario alle possibilità delle strutture, da parte del pubblico e del personale di servizio;
- e) sostenere le spese per polizze assicurative;
- f) sostenere le spese per la stipulazione del contratto di concessione;
- g) sostenere gli oneri per il pagamento delle imposte, tributi, tasse e diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio dell'attività in concessione;

- h) garantire il servizio di apertura e chiusura del Parco Avventura, secondo un calendario concordato con l'Amministrazione comunale;
- i) garantire la custodia e la conservazione di tutto quanto costituisce il parco;
- j) provvedere a propria cura e spese alla pulizia giornaliera (nei giorni di apertura del parco) degli spazi e aree di pertinenza e dei locali destinati a servizi igienici;
- k) sostenere le spese per la pubblicità, promozione e organizzazione dell'attività ludica, ricreativa e di eventuali manifestazioni e gare anche a valenza turistica (comprese eventuali tasse, diritti SIAE, ecc.);
- l) Essere dotato e aggiornare un sito web informativo sulle attività dell'impianto;
- m) regolare tenuta delle scritture contabili a norma di legge e al rispetto di tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi;
- n) rigoroso rispetto delle norme di legge in materia di pubblica sicurezza negli spazi riservati al pubblico;
- o) esporre gli orari in modo visibile all'esterno del Parco e sul sito internet dedicato e garantire l'apertura minima nei periodi e orari ivi indicati nonché darne comunicazione tempestiva all'Amministrazione comunale;
- p) non procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie di quanto affidato in gestione, senza il preventivo consenso scritto della parte concedente. In ogni caso, alla fine della concessione, la parte concedente avrà il diritto di pretendere la messa in pristino, a spese del gestore oppure di ritenere le nuove opere senza alcun compenso. La messa in pristino potrà essere richiesta anche nel corso dell'affitto, qualora le modificazioni o nuove opere abbiano luogo senza il suddetto consenso scritto. Allo scopo di accertarsi della diligente manutenzione, la parte concedente potrà effettuare sopralluoghi presso l'azienda affittata, a mezzo dei suoi legali rappresentanti o di tecnici incaricati.
- q) vigilare costantemente sulla regolarità del posizionamento/altezza da terra (500 ml. dalla carreggiata della S.R. 44) della rete di protezione e dagli eventuali carichi accidentali (neve) gravanti sulla stessa.

Analisi del rischio

Il gestore del servizio deve essere consapevole della sua possibile esposizione ad andamenti di mercato negativi, quindi: non potrà in nessun modo rivalersi o essere ausiliato dall'amministrazione comunale.

Licenze

L'utilizzo del Parco Avventura dovrà essere compatibile con la destinazione a uso pubblico della zona circostante le installazioni del citato Parco, nonché dei percorsi d'accesso alla struttura.

Il Concessionario dovrà essere in regola con le licenze richieste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto: 1. Parco Avventura: norme UNI EN 15567-1:2008 e 15567-2:2008, aggiornate con UNI EN 15567-1:2015 e 15567-2:20215, e del T.U.L.P.S come previsto da legge.

La gestione dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario, con propri mezzi e propria struttura tecnico operativa, con personale e/o addetti nel rispetto delle norme del collocamento lavorativo.

Il concessionario è l'unico responsabile nei confronti dell'Ente concedente e degli utenti, nell'ambito della gestione e funzionamento dell'impianto e di qualsiasi altra attività da lui realizzata.

Il gestore dovrà comunque garantire un'apertura minima, durante l'intero periodo contrattuale, secondo le scadenze di cui all'art.3. Il rapporto contrattuale si configura come concessione di servizio e anche ove si realizzi a mezzo di locali regolarmente predisposti per tale attività non costituisce in alcun modo vincolo di affitto ai sensi della L. 392/1978. Il Concessionario dovrà impegnarsi inoltre, ad eseguire periodici interventi di manutenzione ordinaria del sottobosco e delle aree verdi (sfalci), indicate in planimetria;

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere alla esecuzione di prestazioni e lavori di manutenzione ordinaria tutte le volte che siano richiesti dall'Ente su segnalazione dei competenti uffici, al cui personale il Concessionario dovrà sempre garantire l'accesso alla struttura per sopralluoghi o verifiche.

Eventuali utili o perdite di gestione resteranno a totale vantaggio o carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà rendere disponibile in loco durante la gestione dell'impianto la seguente documentazione amministrativa e gestionale del Parco Avventura che in base alla normativa UNI EN 15567-2:2015.

La documentazione suddetta deve includere:

1 - Documentazione amministrativa (a carico del Concessionario):

- ⇒ nome e indirizzo del proprietario e dell'operatore;
- ⇒ tutti i permessi e le registrazioni pertinenti;
- ⇒ documento che indichi le ispezioni annuali portate a termine da un organismo ispettivo;
- ⇒ elenco del personale del sito comprensivo delle qualifiche;
- ⇒ attestazione dell'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile.

2 - Documentazione gestionale (a carico del Concessionario escluso il manuale del prodotto rilasciato dal fabbricante).

La documentazione gestionale del sito deve includere:

- ⇒ registro contenente le schede gestionali quotidiane (inclusi i guasti osservati durante le ispezioni agli orari di apertura e chiusura nonché degli eventi concernenti la sicurezza). Le schede quotidiane dovranno essere conservate per tre anni;
- ⇒ schede informative sugli incidenti;
- ⇒ registro delle ispezioni alle attrezzature di protezione personale e registro gestionale;
- ⇒ l'operatore del percorso deve elaborare una valutazione del rischio e un piano di gestione.

Nell'eventualità di variazioni rispetto ai requisiti generali di - supervisione, si deve fornire una valutazione del rischio e un documento di gestione;

- ⇒ documentazione relativa alla formazione dell'istruttore e degli addetti al soccorso;
- ⇒ il manuale del prodotto rilasciato dal fabbricante;
- ⇒ piano di sicurezza e di emergenza: il piano di sicurezza ed emergenza deve essere redatto in considerazione dell'area superficiale del percorso ed al numero massimo di partecipanti che possono usufruirne. Il piano deve contenere almeno le informazioni seguenti:
 - ⇒ nomi dei soccorritori, nonché nome e indirizzo dell'operatore;
 - ⇒ mezzi di comunicazione;
 - ⇒ attrezzatura di emergenza;
 - ⇒ disegni che indicano i percorsi, gli accessi e le uscite di emergenza; procedure per l'evacuazione di persone che hanno subito lesioni su uno dei percorsi e di tutte le persone presenti nel percorso (nell'eventualità di tempeste, venti forti, alluvioni, ecc.).
- ⇒ rapporto di ispezione aggiornato;
- ⇒ ispezione e manutenzione del Parco Avventura, nonché del campo da tennis

Le istruzioni presenti nella documentazione gestionale devono specificare la frequenza con cui le attrezzature o i loro componenti dovrebbero essere ispezionati o sottoposti a manutenzione e devono includere una guida a quanto segue, quando di pertinenza:

Specifiche ulteriori degli obblighi a carico del concessionario

a) CONTROLLO VISIVO DI ROUTINE prima di ogni giornata di apertura da parte del personale del Concessionario appositamente formato ed istruito;

(Esempi di punti di ispezione visiva e gestionale sono la pulizia, gli spazi liberi al suolo sotto le attrezzature, lo stato della superficie degli spazi al suolo, le fondamenta esposte, i bordi affilati, le parti mancanti, l'usura eccessiva (delle parti mobili) e l'integrità strutturale del sistema di sicurezza).

b)- ISPEZIONE OPERATIVA almeno ogni mese sempre a cura del personale del Concessionario appositamente formato ed istruito (in seguito a questa tipologia di ispezione il personale deve redigere apposito verbale da consegnare all'Ente proprietario). Questa dovrebbe essere eseguita per ogni periodo di durata variabile da 1 a 3 mesi, o secondo le indicazioni presenti nelle istruzioni del fabbricante.

c) - ISPEZIONE PERIODICA: almeno una volta l'anno, e comunque prima dell'utilizzo del parco dopo una prolungata inattività (es. sosta invernale) deve essere redatto il certificato di collaudo tecnico-strutturale. In particolare, durante il controllo annuale, vanno rilevati tutti i difetti di sicurezza pertinenti evidenziati dalle ispezioni che devono essere eliminati. Si devono prendere in considerazione specificamente i potenziali effetti dell'affaticamento sulle funi metalliche di sicurezza ed altre criticità, ed i contenuti/prescrizioni emergenti dalla VTA.

Per le ispezioni periodiche si deve preparare un rapporto di ispezione che includa quanto segue:

- data e luogo dell'ispezione;
- risultati dell'ispezione che indicano i difetti osservati;
- valutazione di eventuali dubbi in merito all'ulteriore uso della struttura;
- informazioni sulla necessaria re-ispezione;
- nome, indirizzo e firma dell'esaminatore.

Il rapporto sull'ispezione deve essere incluso nella documentazione tecnica del percorso acrobatico.

d) ISPEZIONE da parte di Ente indipendente accreditato di tipo A (secondo la norma EN ISO/IEC 17020) con RILASCIO di CERTIFICAZIONE di CONFORMITÀ dell'IMPIANTO ALLA NORMA

e) ISPEZIONE E COLLAUDO TECNICO-STRUTTURALE periodico del parco acrobatico forestale almeno 1 volta l'anno e comunque dopo una prolungata inattività (es. sosta invernale) da parte di tecnici abilitati;

f) CONTROLLO ED ISPEZIONE DEI DPI del personale e degli utenti almeno una volta l'anno da parte di un ispettore con qualifica di revisore di DPI

g) VTA - procedere, al fine di mantenere il necessario grado di sicurezza dell'intera struttura ad un controllo periodico, con tecnica V.T.A. - Visual Tree Assesmanet, delle piante alle quali risultano fissati cavi e pedane dei singoli percorsi in sospensione da effettuarsi da parte di professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali.

TUTTI I DOCUMENTI DAL PUNTO a) AL PUNTO g) COMPRESI DEVONO ESSERE COMUNICATI IN COPIA ALL'ENTE CONCEDENTE.

ART. 3.2 PERSONALE

La gestione dell'area attrezzata e degli impianti sportivi di cui trattasi deve essere svolta con propri capitali e proprio personale osservando tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione previdenziale e assicurativa, infortunistica ed ogni altro adempimento, prestazione ed obbligo inerente il rapporto di lavoro con il personale dipendente derivanti da leggi e contratti in vigore o che dovessero intervenire in vigenza del contratto, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Il personale addetto ai percorsi deve essere formato in modo specifico per la gestione dei parchi avventura secondo le disposizioni normative e le direttive vigenti (EN 15567-2).

ART. 4 . ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.

Il concessionario dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro. Sono a carico del

concessionario tutte le incombenze relative alla gestione delle sicurezze e delle fasi di relative alle emergenze ivi comprese le spese per la formazione del personale.

Restano a carico del Comune tutti gli oneri che gli competono in qualità di proprietario. Il concessionario si obbliga ad assumere la custodia, l'utilizzo delle strutture in conformità delle leggi e delle disposizioni, anche locali, che regolano il suo funzionamento, con particolare riguardo alle norme antinfortunistiche e antinquinamento; inoltre il concessionario pone in essere tutte le cautele e gli adempimenti richiesti dal d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'assunzione di particolare cura, prudenza e diligenza nell'uso e nell'organizzazione delle strutture date in concessione obbligandosi alla prevenzione dei pericoli e degli infortuni ed a rispondere in via diretta ed esclusiva, con esonero del concedente la gestione da ogni eventuale responsabilità.

ART.5 NORME DI RAPPORTO

Il Concessionario e il Comune definiscono in modo congiunto il calendario di apertura e le tariffe applicabili per gli ingressi al Parco Avventura e al campo da tennis.

Il Concessionario ha facoltà di attivare, a proprio onere, spese e responsabilità, previa autorizzazione scritta dell'Ente proprietario, alcuni servizi aggiuntivi che dovranno essere preventivamente approvati dall'Ente proprietario. Per i servizi aggiuntivi, attivati facoltativamente previa autorizzazione, il gestore potrà introitare tutti i proventi che dovranno però essere documentati in una relazione annuale.

Il concessionario è l'unico responsabile in toto di tutte le attività svolte e deve rigorosamente agire nel rispetto della normativa civilistica, penale e fiscale vigente.

IL Concessionario garantirà al Comune minimo 3 giornate di gestione gratuita, (previo accordo con l'ente) della struttura in concessione in occasione di eventi organizzati direttamente dal Comune, da comunicarsi con un preavviso di almeno 15 giorni salvo improrogabili e sopravvenute esigenze dell'Ente proprietario.

Il Concessionario dovrà comunque garantire al Comune la possibilità di organizzare eventi e/o manifestazioni nell'area data in concessione o nel campo tennis, da comunicarsi con un preavviso di almeno 15 giorni salvo improrogabili e sopravvenute esigenze dell'Ente proprietario.

Il Concessionario svolge la sua attività di Gestione del Parco Avventura nonché del campo tennis senza recare in modo assoluto danno all'ambiente.

Dovrà segnalare tempestivamente al Comune la presenza di danni alla struttura e non potrà procedere ad opere di trasformazione, modifica e miglioria di locali, impianti, attrezzature, nonché delle aree di pertinenza, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ente proprietario, che si riserva di accertarne la necessità e l'opportunità;

Il Concessionario risponde, inoltre, dei danni causati alla struttura, attrezzature e DPI durante lo svolgimento delle attività da lui gestite, esso dovrà tenere e far tenere un comportamento consono nel rispetto e nella tutela del contesto territoriale;

Il Concessionario dovrà garantire una facile ed efficiente reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di adeguati strumenti di comunicazione, che dovranno servire anche per chiamate di soccorso, per i rapporti con il pubblico/utenza (informazioni, prenotazioni), nonché, a discrezione del gestore e dietro pagamento di ragionevole corrispettivo, per chiamate degli utenti verso l'esterno;

Il Concessionario presenterà annualmente al Comune una relazione in cui si evidenziano, con apposito prospetto, i lavori di manutenzione ordinaria effettuati o da effettuarsi nell'esercizio successivo;

Si chiede inoltre il monitoraggio costante delle presenze distinte dei due impianti sportivi di cui trattasi da trasmettere al comune tramite la redazione di un rapporto statistico da redigere annualmente.

ART.6 PROVENTI

Il concessionario, quale compenso per i servizi di cui al presente capitolato potrà introitare i proventi derivanti da:

- ⇒ attività di gestione del Parco Avventura secondo le tariffe stabilite in accordo con il Comune;
- ⇒ attività di gestione del campo da tennis;
- ⇒ attività organizzative, didattiche, di animazione sociale e culturale ecc. realizzate dal concessionario previa autorizzazione del Comune;
- ⇒ vendita di materiale commerciale ed altri prodotti, previa autorizzazione del Comune;

Ulteriori proventi potranno essere costituiti dai servizi liberamente attivati dal concessionario sempre previa autorizzazione del Comune.

ART.7 TARIFFE

Le tariffe di ingresso dei due impianti sportivi dovranno essere determinate dal Concessionario in accordo con il Comune. Il Concessionario potrà richiedere annualmente la revisione delle tariffe motivandole adeguatamente. Il Comune si riserva di rigettare o accettare la richiesta.

ART.8 DURATA E FORMA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in anni 3 decorrenti dalla stipula dello stesso, con possibilità di rinnovo per un periodo comunque non superiore alla durata iniziale di anni tre.

Al termine del contratto sarà redatto un apposito verbale, in contraddittorio tra il Concessionario e il Comune, in cui si darà atto dello stato dei beni e delle attrezzature riconsegnate al Comune.

ART.9 IMPORTO DELLA CONCESSIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo complessivo del canone per l'intero periodo contrattuale, dovuto al Comune di Fontainemore per la concessione della gestione del Parco Avventura, del campo tennis e dei servizi annessi, posto a base di gara, è pari ad € 36.000,00 (trentaseimila/00) (IVA esclusa se prevista) e quindi pari ad €. 6.000,00 (seimila/00 per ogni annualità).

La somma è soggetta a rialzo a favore del Comune. L'importo offerto in sede di gara sarà corrisposto dal Concessionario per la fruizione della struttura oggetto della presente procedura, in 3 rate annuali anticipate a fine maggio, fine luglio e fine settembre.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato al Comune di Fontainemore.

ART.10 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art.103 decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, il concessionario dovrà versare, all'atto della stipulazione del contratto la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo complessivo offerto per l'affidamento della concessione di gestione del Parco Avventura.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione;
- dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;
- del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione della gestione da parte dell'Aggiudicatario, ivi compreso il danno o esborsi vari che il Comune dovesse affrontare a seguito della necessità di provvedere a diversa assegnazione dell'affidamento, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

La cauzione, se prestata mediante fidejussione, deve prevedere espressamente quanto indicato per la cauzione provvisoria, ovvero in sintesi: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta del Comune.

ART.11 POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario deve stipulare, con oneri a proprio carico e per tutta la durata della concessione, le seguenti polizze:

1. responsabilità civile (RCT) per i danni che venissero causati a terzi presenti negli impianti sportivi di cui trattasi o a cose di terzi nel corso delle attività e con estensione della copertura anche agli accompagnatori, con massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00).

2. per i danni e/o sinistri verso prestatori di lavoro (RCT/O) con massimale unico non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (Euro unmilione/00).

La stipulazione dei previsti contratti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze assicurative deve essere trasmessa al Comune al momento della sottoscrizione del contratto di concessione al fine di riportarne i dati nel contratto stesso.

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e beni di proprietà del concessionario.

ART.12 SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla presente procedura ed alla stipulazione, scritturazione, bolli, diritti di segreteria, e registrazione del contratto di concessione de quo, ivi comprese eventuali variazioni, quali la proroga, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico del concessionario.

ART.13 RESPONSABILITA'

Il Concessionario risponde di tutto quanto concerne l'attività di gestione del Parco Avventura e del campo da tennis oltre che del comportamento del proprio personale, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esercizio dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compenso da parte del Comune.

Il Comune non si costituisce né può essere considerato, in nessun caso, depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, delle attrezzature e dei materiali di proprietà del Concessionario eventualmente detenuti nell'area oggetto del contratto, rimanendo, custodia e conservazione a totale rischio e pericolo dello stesso.

Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio e del suo personale diretto od incaricato o dei soci, possa derivare al Comune o a terzi.

ART.14 ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE (COMUNE)

Il Comune consegna al gestore i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature facenti parti delle strutture, e parteciperà, secondo le sue disponibilità e forze alla campagna pubblicitaria per la promozione del Parco stesso.

Il Comune eserciterà il monitoraggio e il controllo dell'operato di gestione con visite periodiche alla struttura a cui avrà sempre accesso.

Sarà a carico del Comune unicamente la manutenzione straordinaria dell'impianto.

ART.15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali e sensibili da forniti e quelli che eventualmente verranno forniti successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra

richiamata.

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Titolare del trattamento e DPO

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Fontainemore, con sede legale in località Capoluogo n. 83, Fontainemore (AO).

Il RPD (Responsabile della Protezione dei dati) a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è contattabile ai seguenti indirizzi mail: favre@dffavvocati.eu.

Finalità e modalità del trattamento

Il Comune di Fontainemore, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali connesse e strumentali esclusivamente alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dell'alloggio di cui trattasi.

Consenso

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse: l'Amministrazione non potrebbe erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei confronti dei richiedenti nel caso di rifiuto a conferire i dati e ad autorizzarne la comunicazione ai soggetti terzi contitolari di trattamento.

Periodo di conservazione

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).

Diritti del cittadino

Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Fontainemore, scrivendo all'indirizzo info@comune.fontainemore.ao.it

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:

- ricevere conferma dell'esistenza dei dati suoi personali e richiedere l'accesso al loro contenuto
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge
- chiedere la limitazione del trattamento
- opporsi per motivi legittimi al trattamento

ART.16 PENALI – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno per ciascun episodio oggetto di applicazione delle seguenti penali:

- ⇒ mancata esecuzione dei servizi dati in concessione: euro 100,00/giorno per ogni servizio non eseguito;

- ⇒ mancata esecuzione dei controlli e revisioni di cui al precedente art. 3 € 200,00 per ogni mancata verifica debitamente accertata;
- ⇒ non corretta esecuzione degli interventi di mantenimento funzionale: euro 500,00/mese fino all'effettiva e comunicata esecuzione;
- ⇒ mancato rispetto dei livelli retributivi minimi previsti dal CCNL o dalle norme che regolano il lavoro accessorio ove consentito: euro 500,00;

Ogni inadempimento sarà contestato per iscritto dal Comune. Qualora non pervengano giustificazioni entro 20 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penale applicata potrà essere saldata dal concessionario o sarà immediatamente escussa dalla cauzione presentata che dovrà essere, a pena di risoluzione del contratto, reintegrata nei dieci giorni successivi fino alla concorrenza stabilita.

Ai sensi dell'art.1456 c.c., nel caso dovessero verificarsi reiteratamente (più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Aggiudicatario, anche a seguito di diffide formali del Comune, ovvero un grave danno all'immagine del Comune, si procederà alla risoluzione del contratto.

Il tardivo pagamento, del canone offerto dal Concessionario in fase di gara, comporterà l'applicazione di una penale pari al 5%/mese o frazione di mese (superiore ai 10 giorni) calcolato sull'importo della rata di canone da pagare. La mancata effettuazione del pagamento del canone per un periodo superiore ai mesi 3 (tre) dalla scadenza del dovuto pagamento, comporterà l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto in danno del concessionario inadempiente.

Fontainemore, 19 gennaio 2021

Il Segretario dell'Ente
(Dott.ssa Cinzia BIELER)

Il Funzionario resp. del procedimento
(Geom. Paolo NOASCONE)